COMUNE DI PIANTEDO

Provincia di Sondrio

---

rif. prot. n. 969 Piantedo, lì 11.6.2021

VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA INERENTE L'ADOZIONE E L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL VIGENTE P.G.T. – VERBALE CONFERENZA.

Premesso che con deliberazione G.M. n. 29 del 5.5.2020 è stata attivata la procedura per una variante al vigente P.G.T. con ricorso alla procedura di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (*procedimento riavviato in modificazione di quello di cui alla deliberazione G.M. n. 33 del 7.4.2016*).

Premesso che con il medesimo atto sono stati altresì nominati l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente, nonché individuati gli enti/soggetti competenti in materia ambientale.

Premesso che lo Studio Associato Maspes *(incaricato in tal senso*) ha predisposto il relativo Rapporto Preliminare di esclusione dalla VAS e tutti gli elaborati tecnici connessi e che tutta la documentazione è stata debitamente pubblicata sul sito web del Comune di Piantedo e sul Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (*SIVAS*) di Regione Lombardia.

Premesso che con avviso e relativa nota del 26.2.2021 è stata convocata per mercoledì 6 aprile 2021 la relativa conferenza di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica.

Premesso che con avviso e relativa nota dell'1.4.2021 la conferenza è stata posticipata a giovedì 15 aprile 2021 in modalità "videoconferenza".

Premesso che con avviso e relativa nota del 12.4.2021 la conferenza è stata rinviata a data da destinarsi.

Premesso che con avviso e relativa nota del 31.5.2021 detta conferenza è stata nuovamente indetta e fissata per venerdì 11 giugno alle ore 15,00, con svolgimento nella modalità "in presenza".

Premesso che, stanti le attuali disposizioni ministeriali riguardanti le misure da adottare per quanto attiene il contenimento e la gestione dell'emergenza covid-19, è stato chiesto ai destinatari dell'invito, di dare comunicazione entro il 7.6.2021 qualora avessero avuto intenzione di partecipare alla conferenza suddetta, così da permettere a questa Amministrazione di organizzare la riunione con le dovute cautele del caso.

Premesso che entro il termine suddetto, sono pervenute n. 2 comunicazioni di non partecipazione (2*i Rete Gas e WWF Valtellina e Valchiavenna*) e n. 1 comunicazione di partecipazione (*Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola*) da parte di altrettanti soggetti competenti in materia ambientale/enti territorialmente interessati e n. 2 richieste di partecipazione da parte di altrettanti soggetti privati.

Premesso che per tale motivo, quale sede per lo svolgimento della conferenza, si è deciso di utilizzare la sala consiliare di questo Comune.

Ciò stante, in data 11 giugno 2021 alle ore 15,00, presso la sala consiliare del Comune di Piantedo, si è tenuta la conferenza per la verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica inerente l'adozione e l'approvazione della Variante n. 1 al vigente P.G.T..

Risultano presenti:

– l'Autorità Competente	Pinoli Fabiana (*Sindaco di Piantedo*)
– l'Autorità Procedente	Geom. Ceciliani Danilo (*Responsabile Area Tecnica*)
– il Redattore della Variante e del Rapporto Preliminare di Esclusione dalla VAS	Ing. Maspes Pietro (*Studio Associato Maspes*)
– i consiglieri comunali	Pinoli Ivana e Colli Tommaso
– il pubblico	n. 3 persone (n. 2 *richiedenti* + *1 non richiedente*)

Risultano assenti (*rispetto alle comunicazioni di partecipazione*):

– Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, quale invitato a partecipare (*che per voce del Redattore la Variante, si scusa per la mancata presenza, nonostante la comunicazione inoltrata in tal senso*).

Elenco enti/soggetti competenti invitati:

– Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile
– Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
– U.T.R. Montagna Sondrio
– Provincia di Sondrio
– Comunità Montana Valtellina di Morbegno
– Comune di Delebio
– Comune di Dubino
– Comune di Gera Lario
– Comune di Colico
– Comune di Pagnona

- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Sondrio
- A.T.S. della Montagna Sondrio
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
- Parco delle Orobie Valtellinesi
- Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola
- E.R.S.A.F. Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste
- B.I.M. Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano Adda
- ANAS spa
- S.EC.AM. spa
- E-Distribuzione spa
- Enel Sole srl
- Telecom Italia spa
- 2i Rete Gas spa
- Open Fiber spa
- S.E.M. Società Elettrica Morbegno
- Comando Vigili del Fuoco di Sondrio
- Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale Sondrio
- Gruppo di Protezione Civile della Comunità Montana di Morbegno
- Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio
- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
- Ordine dei Geologi della Lombardia
- Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Como, Lecco, Sondrio
- Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Sondrio
- Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Sondrio
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Sondrio
- Unione del Commercio del Turismo dei Servizi della Provincia di Sondrio
- Confindustria Lecco e Sondrio
- Confartigianato Imprese Sondrio
- Federazione Provinciale Coldiretti
- Confesercenti Sondrio
- CGIL Sondrio
- CISL Sondrio
- UIL Sondrio
- WWF Valtellina e Valchiavenna
- Legambiente - Circolo di Lecco
- Italia Nostra - Sezione di Lecco
- Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Milano
- Lega Italiana Protezione Uccelli - Sezione di Milano
- Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio
- Associazione Cacciatori Valtellinesi
- Club Alpino Italiano - Sezione Valtellinese
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico
- Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina
- Fondazione Dr. Piero Fojanini
- Arch. Dell'Oca Matteo (*componente Com/ne Com/le Paesaggio*)
- Arch. Tarabini Anna Maria (*componente Com/ne Com/le Paesaggio*)
- Geol. Depoli Claudio (*componente Com/ne Com/le Paesaggio*)

- Geol. Volpatti Peppino (*redattore componente geologica P.G.T.*)
- Studio Sitgeo srl (*redattore sito SITGEO*)
- Studio Associato Maspes (*estensore P.G.T. e redattore variante in itinere*)
- Intergruppo Acque Provincia di Sondrio *(tramite avviso*)
- Autorità, Associazioni e Gruppi locali (*tramite avviso*)
- Consiglieri Comunali (*tramite avviso*)

Risultano pervenuti i seguenti contributi da parte di enti/soggetti competenti:

- ARPA Lombardia – Dipartimento di Lecco-Sondrio
  prot. n. 1225 del 12.3.2021

- Provincia di Sondrio – Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale
  prot. n. 1579 del 6.4.2021

- ATS Montagna – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
  prot. n. 1570 del 6.4.2021

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese
  prot. n. 1649 del 9.4.2021

Il Sindaco apre la conferenza e dopo una breve spiegazione delle motivazioni che hanno portato l'Amministrazione Comunale a proporre la presente Variante, invita l'Ing. Maspes Pietro ad illustrare la Variante stessa con particolare riferimento al Rapporto Preliminare di Esclusione dalla VAS ed ai relativi contributi pervenuti da parte degli enti/soggetti competenti.

L'Ing. Maspes Pietro introduce l'argomento facendo una breve disamina riguardo la Variante in itinere con particolare riferimento al percorso relativo all'esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, precisando che si tratta sostanzialmente di modifiche apportate a seguito dell'accoglimento o meno di un determinato numero di istanze avanzate da parte di alcuni cittadini.
Avendo l'Autorità Procedente dato ampia pubblicità al Rapporto Preliminare di Esclusione dalla VAS (*ed ai suoi allegati*), l'Ing. Maspes Pietro ritiene superfluo (*e le Autorità Competente e Procedente concordano*) commentare le varie istanze a suo tempo presentate, così come le conseguenti scelte dell'Amministrazione Comunale, soffermandosi esclusivamente sui contributi pervenuti da parte degli enti/soggetti competenti in materia ambientale, cercando di dare risposta agli stessi, laddove ritenuto necessario, rimandando naturalmente ai documenti originali depositati agli atti, per le parti che esulano dalle indicazioni o prescrizioni che si andranno a richiamare.

CONTRIBUTO DELL'ARPA LOMBARDIA (prot. n. 1225 del 12.3.2021)

a) Consumo di suolo:
Nel Rapporto si riscontra come la variante comporti in alcuni casi consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014 e s.m.i. ma che, nel complesso a livello comunale, determini una restituzione di circa 3.000 m² di terreno precedentemente trasformabile all'uso agricolo garantendo un bilancio ecologico del suolo, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/2014, inferiore a zero. Pertanto, secondo i disposti della L.R.

31/2014, anche dal punto di vista del bilancio ecologico, la Variante apporterebbe un miglioramento. Si ritiene utile comunque evidenziare che, dal punto di vista puramente "ecologico" dei primi livelli superficiali di suolo, inteso come vero e proprio organismo complesso in grado di fornire "servizi ecosistemici", qualora in futuro si decidesse di restituire superfici strettamente urbanizzate a superfici agricole, il beneficio non può avere effetti immediati, ma solo nel lungo termine. Non si può infatti escludere che il suolo di aree oggetto di passata urbanizzazione abbia subito negli anni contaminazioni, impermeabilizzazioni, compattazioni, e comunque un impoverimento generale della materia organica nei suoi primi strati; quindi, l'effettiva "restituzione a suolo agricolo" avviene in maniera differita e solo nel corso degli anni. Diverso è il discorso sulle aree "urbanizzabili", cioè ancora ad uso agricolo, che vengono stralciate a tutti gli effetti con la presente Variante e che quindi concorrono positivamente e nell'immediato al bilancio ecologico del consumo di suolo a livello comunale. Poiché, come sopra riportato in premessa, l'Amministrazione Comunale provvederà all'adeguamento anche del Documento di Piano alla L.R. 31/2014 in occasione di una variante generale al PGT di maggiore portata, si richiama l'articolo 10 comma 1 lettera e) bis. per quanto concerne la carta del consumo suolo:

"Art.10 comma 1 e-bis) Il Piano delle Regole individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato Carta del consumo di suolo, redatta in base ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 19,comma 2, lettera b-bis), numero 5), la superficie agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, contaminate, soggette a interventi di bonifica ambientale e bonificate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce parte integrante di ogni variante del PGT che prevede consumo di suolo o anche un nuovo documento di piano. L'approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo)".

Si ricorda che già in sede di adozione della variante dovrà essere anche allegata l'asseverazione del geologo di cui al nuovo Allegato 6 della D.G.R 19 giugno 2017 – n. X/6738, così come previsto al § 3.5.4 di tale DGR (Disposizioni inerenti all'asseverazione di congruità delle varianti urbanistiche alla componente geologica del PGT e alla pianificazione sovraordinata).

Risposta

In occasione della variante generale in adeguamento del PGT alla LR 31/2014 lo strumento sarà corredato della carta del Consumo di Suolo integrata con la Carta della Qualità dei suoli liberi che si farà carico di queste valutazioni.

b) *Considerazioni in merito alla coerenza della variante del PGT:*

A seguire, si forniscono alcuni contributi a riguardo, invitando l'Autorità Competente alle opportune definizioni dei percorsi di adeguamento:

Regolamento edilizio comunale - Si evidenziano gli obblighi di aggiornamento richiamati dalla DGR 24 ottobre 2018 n. XI/695, che impone uno schema tipo di Regolamento Edilizio e definizioni univoche standard per gli indici urbanistici e per le principali definizioni urbanistico-edilizie.

Invarianza Idraulica - Si rammenta che la variante deve prevedere anche un primo adeguamento del PGT, così come previsto temporalmente dal RR 7/2017 e s.m.i. e per il rispetto di quanto disposto dall'art. 58 bis della LR 12/2005, che prevede al c. 3 lettera a) il DdP stabilisce che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale dell'uso del suolo debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, ... lettera c) il PdS individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia gli ambiti di nuova trasformazione, secondo quanto stabilito dal regolamento al comma 5. Il Regolamento 7/2017 e s.m.i. poneva in capo a tutti i comuni la redazione entro 9 mesi dall'entrata in vigore del "Documento semplificato del rischio idraulico", che individua in forma semplificata le condizioni di pericolosità idraulica presenti sul territorio e le conseguenti situazioni di rischio, sulla base delle quali sviluppare le necessarie misure AT D I RECEPIMENTO PARTI ATTUATE, PARZIALE STRALCIO, NUOVE DOTAZIONI TERRITORIALI strutturali e non strutturali di prevenzione e contenimento.

PZA - Si consiglia al Comune di valutare se necessaria la revisione del proprio PZA (approvato con D.C.C. N. 31 del 3/12/2015), affinché vi sia coerenza con le trasformazioni del territorio previste. In merito alla tempistica per l'adeguamento del PZA rispetto al PGT, si rimanda a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 13/2001 e ss.mm.ii.. Si ritiene opportuno segnalare come sul sito MIRCA risulti ancora richiamato il PZA approvato con D.C.C. N. 5 del 11/02/2005: è pertanto necessario che il Comune provveda alla trasmissione del PZA vigente a Regione Lombardia ai sensi della DGR 11349/2010.

Risposta

In occasione della variante generale in adeguamento del PGT alla LR 31/2014 lo strumento sarà adeguato al Regolamento Edilizio Tipo e integrato con lo Studio Semplificato del Rischio Idraulico. Il comune è dotato di Piano di Classificazione Acustica e tale strumento non necessita di essere aggiornato alla presente variante in ragione della modesta portata delle varianti introdotte.

c) *Considerazioni specifiche a riguardo delle modifiche proposte con la VERVAS a) Modifiche con aspetti anche di carattere ambientale:*

Alcune modifiche al momento hanno uno sviluppo ancora prettamente pianificatorie e quindi non è possibile valutarne compiutamente tutte le ricadute ambientali; nell'ambito della VERVAS in argomento, si è ritenuto comunque necessario mettere in evidenza quanto emerge dalla valutazione dei soli atti di variante. Si esprimono pertanto alcune considerazioni su alcuni ambiti:

- *Istanze n. 14 (Via Nazionale, loc. Roccolo), n. 29 (Via la Rosa), n. 58 (Roccolo): visto il potenziale impatto ambientale, si concorda con quanto espresso nel Rapporto, ovvero che queste istanze dovranno essere oggetto di analisi più dettagliate in apposite future varianti al PGT;*
- *Istanza n. 17 e 32 (riff. CNV Roccolo area deposito): si concorda nel richiedere una fascia di salvaguardia di 10 m dal fosso e si invita l'Autorità Competente a verificare l'applicabilità dei futuri interventi delle disposizioni in materia di invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero il Regolamento Regionale R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 ed il R.R. n. 8 del 19 aprile 2019 (Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7);*
- *che nel progetto di invarianza idraulica allegato alla pratica edilizia vi siano le indicazioni tecniche sulle modalità di restituzione delle acque accumulate con i manufatti progettati;*
- *Istanza n. 51d e 52 (riff. CNV – Fuentes): si invita l'Autorità Competente a verificare l'applicabilità dei futuri interventi delle disposizioni in materia di invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero il Regolamento Regionale R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 ed il R.R. n. 8 del 19 aprile 2019 (Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7); che nel progetto di invarianza idraulica allegato alla pratica edilizia vi siano le indicazioni tecniche sulle modalità di restituzione delle acque accumulate con i manufatti progettati;*
- *la predisposizione del clima acustico per tutti gli interventi edilizi proposti che ricadono nelle fasce di pertinenza acustica stradali ai sensi dell'art. 8 della LQ 447/95, del DPR 142/2004, nonché la valutazione dell'impatto acustico per gli interventi proposti nel successivo iter autorizzativo;*
- *Istanza n. 60 (riff. CNV Roma): ricordando che il consumo di suolo che si determinerà in questo comparto dovrà essere inserito nel bilancio di consumo suolo comunale in conformità alle NTA del PTCP, si invita l'Autorità Competente a verificare l'applicabilità dei futuri interventi delle disposizioni in materia di invarianza idraulica sopraccitate;*
- *considerata la presenza sul comparto della DPA relativa alla vicina linea dell'Alta Tensione, il Comune, in sede di rilascio della concessione edilizia, dovrà richiedere al proponente che sia acquisito il previsto parere dell'ente gestore al fine della verifica del rispetto dei limiti stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003 e la definizione del pertinente volume di rispetto.*

Risposta

Si prende atto dei suggerimenti che non comportano però necessità di modifica degli elaborati di variante. Il capitolo 5 del Rapporto Preliminare di Esclusione riporta i calcoli di dettaglio del Bilancio Ecologico del Suolo (BES) per tutte le varianti introdotte, riferendosi puntualmente al metodo di individuazione di Superficie Urbanizzata, Superficie Urbanizzabile e Suolo Libero

proposti dai "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" del PTR31.

d) *Modifiche con carattere prettamente urbanistico:*
Per le restanti modifiche che hanno un carattere prettamente urbanistico non vi sono aspetti ambientali di competenza da evidenziare. Non appaiono altresì evidenti elementi di incoerenza rispetto al percorso di adeguamento previsto dalla L.R. 31/2014 e s.m.i. e dalla L.R. 18/2019.
Tuttavia, pur non entrando nel merito delle proposte, appare opportuno ricordare:
- *quanto evidenziato dalla scrivente Agenzia in precedenza riguardo all'adeguamento del regolamento edilizio comunale;*
- *la predisposizione del clima acustico per tutti gli interventi edilizi proposti, che ricadono nelle fasce di pertinenza acustica stradali ai sensi dell'art. 8 della LQ 447/95, del DPR 142/2004 e DPR 459/98; nonché la valutazione dell'impatto acustico per gli interventi che comportano una modifica del tratto stradale o della viabilità.*

Risposta
Si ribadisce che la variante del PGT in adeguamento della LR 31/2014 sarà chiamata a prevedere il recepimento delle definizioni uniformi e la conformazione a quanto previsto dal RET; la documentazione richiesta dall'art. 8 della L 447/95 è necessaria a prescindere dai contenuti della presente variante e sarà cura dell'UT verificare che le pratiche edilizie siano complete di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore.

e) *CONCLUSIONI:*
Alla luce degli obiettivi della variante in oggetto e di quanto sopra espresso si invita l'Autorità competente a tenere conto delle considerazioni sopra riportate ai fini delle valutazioni connesse con il proseguo del procedimento di VERVAS, ricordando che le autorizzazioni successive previste dalle normative dovranno poi stabilire le condizioni di esercizio e le relative prescrizioni e mitigazioni di carattere ambientale. Si coglie occasione di segnalare sin da ora ed a titolo esclusivamente collaborativo e programmatico che il Comune di Piantedo, secondo le disposizioni del regolamento di invarianza idraulica, era tenuto alla redazione dello studio sul rischio idraulico comunale, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo. L'aggiornamento del PGT con gli esiti del Documento semplificato deve essere poi recepito dal PGT secondo le scadenze temporali indicate dall'art. 14. c.5 del regolamento suddetto.

Risposta
L'Amministrazione Comunale è consapevole della necessità di predisporre lo Studio Semplificato del Rischio Idraulico previsto dal RR7/2017. Si ringrazia per le segnalazioni e per la collaborazione.

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (prot. n. 1579 del 6.4.2021)

a) *Per quanto riguarda le proposte di modifica, si segnala sotto il profilo ambientale la criticità della previsione della variante n. 12 (inserimento ambito a destinazione produttiva): si tratta di una collocazione, per quanto pre-esistente, che interrompe la relativa naturalità che caratterizza il versante del Dosso della Croce e dei nuclei di mezza costa a partire dal limite di fondovalle, costituito dalla sponda del Fosso della Bonifica. Si propone di identificare l'area come "area di degrado" ai sensi dell'art. 29 delle NA del PTCP, individuando le iniziative per la parziale mitigazione, il contenimento e la auspicabile delocalizzazione dell'area di deposito. Si raccomanda il rispetto delle fasce del reticolo idrico minore, indicate per tale corso d'acqua al paragrafo 2.2.2. delle norme geologiche vigenti.*

Risposta
Si condivide la preoccupazione tant'è che nella scheda d'ambito si segnala la necessità di cedere la fascia ripariale alla ricostruzione della Rete Verde e della Rete Ecologica. Il progetto d'ambito dovrà essere valutato in relazione alla sua capacità di rispondere alle esigenze di tutela del fosso dal punto di vista sia idraulico sia naturalistico.

b) *In relazione alla proposta della variante n. 26 si fa presente che essa, pur molto limitata, ha delle ricadute sul disegno dell'A1R3 del Documento di Piano.*
Risposta
Si tratta di una mera rettifica cartografica che, ne si è consapevoli, implica anche un riallineamento degli elaborati del Documento di Piano.

c) *Si segnala che le varianti modificate quali "aree di verde urbano consolidato" non possono rientrare nel computo del bilancio ecologico dal momento che non restituiscono dal punto di vista urbanistico dette aree alla destinazione urbanistica di tipo agricolo.*
Risposta
Infatti non sono state considerate nel Bilancio Ecologico dei Suoli.

d) *Per quanto riguarda la valutazione degli effetti ambientali della variante sull'ambiente, si concorda con la conclusione del Rapporto Preliminare al par. 5.3 circa la non assoggettabilità della variante alla Valutazione Ambientale Strategica.*
Risposta
Si ringrazia per le preziose indicazioni.

CONTRIBUTO DELL'ATS MONTAGNA (prot. n. 1580 del 6.4.2021)

a) *Con riferimento all'oggetto, prot. n. 969 del 26 02 2021, presa visione del Rapporto preliminare e degli elaborati progettuali - costituenti la variante n. 1 al P.G.T. - sul sito web del Comune di Piantedo declinata nella variante del Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, in particolare a quanto indicato rispetto alle istanze accolte (1-3-12-22-24-25-26-27- 33-43-44-45-47-56-59-64) nonché a quelle accolte in parte (5-6-8-10-11 - 14-17-28-32-41- 51d-52-55-60), si suggerisce di:*
- *prevedere idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica;*
- *ubicare gli accessori dall'abitazione di terzi, qualora destinati a ricovero di animali per esigenze familiari, ad almeno 15 m per gli avicunicoli e 30 m per suini, ovini-caprini, bovini ed equini.*

Risposta
Tutti gli interventi di una certa rilevanza sono corredati da una scheda che indica espressamente le misure di mitigazione che si ritengono necessarie. Le indicazioni circa la distanza dei ricoveri di animali dalle abitazioni di terzi saranno recepite dal Regolamento Edilizio in occasione dell'adeguamento al RET.

CONTRIBUTO DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO (prot. n. 1649 del 9.4.2021)

a) *Nuclei di antica formazione di fondovalle e piccoli nuclei sparsi di antica formazione a matrice rurale:*
Il recepimento della L.R. 12/2005 così come modificata dalle L.R. 31/2014 e L.R. 18/2019 impone la contestualizzazione di tali previsioni normative, ovvero le specificità del territorio in esame. Considerato che l'obiettivo è di indirizzare prioritariamente gli interventi edilizi verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, il tema è in prevalenza attinente al paesaggio urbano e le criticità maggiori si rilevano negli interventi che interessano i nuclei di antica formazione.
Esaminato il PGT vigente e le regole di intervento con possibilità di demolizione di gran parte degli edifici rurali sopravvissuti al fervore edilizio del secondo Novecento (dr. piani delle regole di Cantunada, Piodella, Piganzoli, Pili Scudei, Capitani ecc.) si invita a rivedere tale previsione tenendo presente che il patrimonio architettonico diffuso dei nuclei di antica formazione costituisce la relazione che lega la comunità alle sue tradizioni culturali. Si considerino gli approcci moderni al restauro e adeguamento funzionale di edifici storici i quali consentono la conservazione delle caratteristiche degli edifici di antica formazione e, allo stesso tempo, standard abitativi aggiornati alle norme attuali. Ogni intervento ricadente nelle aree in oggetto dovrà essere valutato dalla competente Commissione del Paesaggio tenendo conto prioritariamente della visibilità dalle pubbliche vie e dai luoghi panoramici e delle schede degli edifici, parte integrante del PGT. In particolare, la premialità volumetrica prevista a livello diffuso

dalla L.R. 18/2019 impone la predisposizione di indirizzi operativi che tutelino l'immagine identitaria che caratterizza i nuclei di antica formazione con particolare riferimento alla matericità degli elevati, prevalentemente in pietra e malta. A tal riguardo si ritiene necessario promuovere un approccio che non sia finalizzato alla demolizione e ricostruzione con mantenimento di sagoma, sedime e prospetti ma che preveda l'effettiva conservazione di porzioni significative debitamente integrate con nuovi elementi. Si indirizzino gli ampliamenti verso le corti interne, non visibili da pubblica via, al fine di evitare la sopraelevazione dei fronti anche considerando le problematiche derivanti dagli aumenti di volume in rapporto a distanze, visuali prospettiche, fronti su strada. Il protratto abbandono non deve tradursi nell'eliminazione dell'originalità storica e della tradizione costruttiva locale, con particolare riferimento alle tessiture in pietra che qualificano l'ambiente costruito.

Risposta

Si procede ad una rivisitazione delle schede d'ambito aggiornando la categoria d'intervento di quelle di maggiore pregio. Le norme di PGT già impongono che i progetti che modificano lo stato esteriore degli edifici siano sottoposti al parere della Commissione per il Paesaggio (cfr. tav. 3.2 – Carta della Sensibilità Paesaggistica nella quale ai nuclei è assegnata sensibilità 5 e art. 13.3.5 delle Nta). L'Amministrazione Comunale non si è ancora attivata per recepire le indicazioni della LR 18/2019 ma terrà senz'altro conto dell'indicazione.

b) *Esaminando il rapporto preliminare si osservano sul tema alcune criticità:*

- *Accoglimento dell'istanza n. 55 circa l'ammissibilità di intervento sostitutivo dell'edificio sito in loc. Piodella, dal forte valore identitario. Sebbene non sia più presente il dipinto murale votivo, la matericità e il valore storico dell'edificio permangono. si chiede dunque il mantenimento della previsione vigente;*

  Risposta

  Si provvede a recepire l'indicazione

- *Accoglimento dell'istanza n. 64 circa la demolizione degli edifici esistenti, si chiede che la porzione con muratura in pietra di matrice rurale non interessata da rimaneggiamenti del XX secolo sia mantenuta e non demolita in ragione delle ormai rare testimonianze identitarie del territorio.*

  Risposta

  Al fine di salvaguardare il bene ma, nel contempo, consentire al progettista un miglior approccio all'intervento, si propone di indicare sulla scheda dell'area per servizi che il progetto di adeguamento della via Roma sarà concordato con la Competente Soprintendenza.

- *Con riferimento all'osservazione si richiede l'introduzione di una zona di rispetto che comprenda gli edifici prospicienti la Chiesa di Santa Maria Nascente in quanto parte delle visuali prospettiche dell'edificio tutelato ai sensi della Parte Seconda, Titolo I art. 10 c.1 e 12 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Ogni modifica esteriore dello stato dei luoghi dovrà essere sottoposto a parere della competente Soprintendenza.*

  Risposta

  Si provvede all'individuazione della zona di rispetto in prossimità della Chiesa di Santa Maria Nascente sulla tavola "R.01 – carta dei vincoli" oltre che a introdurre in calce all'art. 15.3.3 – "Vincoli relativi agli immobili assoggettati a tutela" la seguente norma:

  La tavola R.01 – "Carta dei vincoli" individua la zona di rispetto degli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 comma 1 e 12 del D. Lgs. 42/2004 – "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" all'interno della quale ogni modifica esteriore dello stato dei luoghi dovrà essere sottoposta a parere della competente Soprintendenza.

c) *Varianti d'uso dei suoli - tessuto urbano consolidato e in particolare le aree a destinazione produttiva, risulta necessario inserire come prescrizione l'obbligo di provvedere a fasce di mitigazione arboree lungo i confini dei lotti che limitino l'impatto visuale di tali attività.*

Risposta

Le principali modifiche attinenti agli ambiti produttivi sono sottoposte a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato corredati da specifica scheda d'ambito che individua espressamente le opere di mitigazione da prevedere.

d) *Varianti d'uso dei suoli - territorio non urbanizzato, si segnalano possibili criticità dal punto di vista paesaggistico in merito a previsioni di ampliamento di strutture adibite ad attività agricola e all'individuazione di aree per l'insediamento di edifici produttivi/artigianali, sebbene di dimensioni contenute come evidenziato nel rapporto preliminare. La conservazione dei paesaggi agrari, sia di fondovalle sia di versante, appare fondamentale con particolare attenzione a tutte le visuali accessibili al pubblico (viste attive e passive). Risparmio energetico e fonti rinnovabili. Si evidenziano le criticità derivanti dalla realizzazione di isolamento esterno a cappotto su edifici aderenti alla tipologia tradizionale ante 1945 e dalla proliferazione di fotovoltaico nei nuclei di antica formazione.*

Risposta

Non sono previste varianti tali da incidere in maniera significativa sugli ambiti in discorso per cui si rimanda l'adempimento alla successiva variante di PGT in adeguamento della LR 31/2014. Le modifiche di una certa portata introdotte dalla presente variante sono subordinate ad una scheda d'ambito che esplicita le misure di mitigazione necessarie.

e) *Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Nel PGT oggetto di variante si chiede espresso riferimento Codice D. Lgs. 42/2004 per le previsioni spesso non recepite dagli strumenti urbanistici comunali, ovvero:*

- *il disposto di cui all'art. 11 "Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela "comma 1, lettera a) del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio riguardanti "gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o no alla pubblica vista di cui all'art. 50 comma 1", da applicarsi anche in caso di edifici non sottoposti a specifico vincolo monumentale; è vietato il distacco degli stessi senza l'autorizzazione del Soprintendente ai sensi dell'art. 50 comma 1;*
- *art. 10 c. 4 lett. g) e art. 12 sono sottoposti alle disposizioni della Parte Seconda del Codice "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico", anche qualora non sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13.*

Risposta

Il PGT individua puntualmente e detta criteri di conservazione per i beni in elenco. Per completezza si integra l'art. 12.1.2 – "Tutela dei beni ambientali, paesaggistici e storico culturali" inserendo prima della voce "Interventi in presenza di componenti ambientali o paesaggistiche" i seguenti due disposti:

"Affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli"

Conformemente ai disposti dell'art. 11 comma 1 lettera a) e dell'art. 50 del D.Lgs. 42/2004, è vietato il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, senza l'autorizzazione del Soprintendente. Per l'individuazione di questi elementi, potenzialmente non esaustiva, si faccia riferimento agli elaborati R.04 – "Elementi significativi del paesaggio antropico e luoghi della memoria" e R.N.02 - "Abaco valori dell'abitato ed elementi della memoria" del PGT.

"Pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico"

Conformemente ai disposti dell'art. 10 comma 4 lettera g) del D.Lgs. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni della Parte Seconda del Codice de Beni Culturali e del Paesaggio "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico", anche qualora non sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del medesimo D.Lgs 42/2004.

f) *Aspetti archeologici. Si ribadisce la necessità di aggiornare gli elaborati di piano con uno studio archeologico approfondito, come già fatto presente in occasione della prima conferenza di VAS del Documento di Piano del P.G.T (ns. prot. 6058 del 27/5/2013), realizzando una Carta del potenziale archeologico che possa anche assolvere agli obblighi introdotti dal d.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti*

pubblici in merito alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico. A questo proposito si comunica la disponibilità di questo Ufficio a condividere le informazioni in proprio possesso e a collaborare alla realizzazione di questi elaborati.
Nelle more di questo intervento si chiede di aggiornare l'art. 15.3.4. "Fasce di rispetto delle aree di potenziale interesse archeologico" del Titolo 15 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole nel seguente modo:
«Nelle more della predisposizione di uno specifico approfondito studio archeologico, la Tavola R.01 - "Carta dei vincoli" individua ampie fasce cautelative nei confronti del potenziale rischio di manomissione degli ambiti di potenziale interesse archeologico individuate sulla scorta delle indagini riportate sulla Tavola 4.1 - "Carta del Rischio archeologico".
Nell'ambito del territorio comunale all'interno dell'area del centro storico e dei nuclei di antica formazione e all'interno e in prossimità di chiese ed edifici storici isolati, nonché lungo percorsi storici, qualora gli interventi edilizi di qualunque genere comportino scavo, è necessario far eseguire una valutazione del rischio archeologico in sede di progetto preliminare anche nel caso di lavori privati.
Inoltre, nelle aree a rischio archeologico, in una fascia compresa entro i cento metri dalle stesse. (aree ad alto e medio rischio archeologico), vi è l'obbligo di invio del progetto dell'intervento, per acquisizione preventiva del parere di competenza, alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio da parte di soggetti sia pubblici sia, privati nel caso di interventi nel sottosuolo di qualsiasi natura.
Nel resto del territorio comunale, ovvero in aree a basso rischio archeologico, ai sensi del d.lgs. 42/2004 art. 28, comma 4 e d.lgs. 50/2016 art. 25, obbligo di invio dei progetti preliminari riguardanti lavori pubblici o di pubblica utilità(comprese lottizzazioni di edilizia residenziale e industriale e altre opere su concessione pubblica) alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, nel caso di interventi nel sottosuolo di qualsiasi natura ed entità che non riguardino quote già impegnate da lavori o manufatti recenti (es. riporti antropici, reti di sottoservizi di cui si conosce l'esatto posizionamento, terrapieni stradali ...). La Soprintendenza segnala inoltre che nel Comune di Piantedo sono noti rinvenimenti archeologici non sempre posizionabili con precisione e richiama pertanto il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 90 del d.lgs. 42/2004, che in merito alle scoperte archeologiche fortuite impone di avvisare del ritrovamento entro 24 ore la Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica sicurezza e di provvedere alla conservazione temporanea dei reperti lasciandoli, se possibile, nelle condizioni e nel luogo i n cui sono state rinvenute.
I rinvenimenti archeologici effettuati in ambito comunale vengono costantemente aggiornati sul portale del Progetto RAPTOR, all'UR L www.raptorbeniculturali.it, liberamente consultabile.»
Risposta
Si provvede ad aggiornare l'articolato normativo come da indicazioni.

g) *Tutto ciò premesso e osservato, questa Soprintendenza esprime parere favorevole all'esclusione della Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 1al P.G.T. vigente. Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti circa gli approfondimenti richiesti.*
Risposta
Si ringrazia per il contributo.

Terminata la disamina dei contributi pervenuti, l'Ing. Maspes Pietro conferma la proposta di esclusione dal percorso di Valutazione Ambientale Strategica relativamente all'adozione ed all'approvazione della Variante n. 1 al vigente P.G.T. di cui trattasi, rinviando alle Autorità Competente e Procedente ogni conclusione in merito.

L'Autorità Competente e l'Autorità Procedente, esaminato il Rapporto Preliminare di Esclusione dalla VAS, valutati i contributi pervenuti ed i pareri espressi, preso atto e condiviso quanto esposto dall'Ing. Maspes Pietro in sede di conferenza, nonchè tutto quant'altro emerso in tal senso, ritengono che non sussista alcuna necessità per l'applicazione della procedura di VAS, per cui concludono di esprimere parere favorevole

all'esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica del progetto inerente l'adozione e l'approvazione della Variante n. 1 al vigente P.G.T..

Apprestandosi il Sindaco a dichiarare la chiusura della seduta, l'Arch. Renoldi Filippo, presente tra il pubblico, chiede la parola quale tecnico rappresentante uno dei soggetti privati che a suo tempo hanno presentato istanze di variante.
L'Autorità Competente, ancorchè ritenuto che l'Arch. Renoldi non abbia titolo ad intervenire ed ancorchè lo stesso sia sprovvisto di preventiva comunicazione circa la sua partecipazione, concede la parola all'interessato.
L'Arch. Renoldi espone alcune considerazioni personali in merito alla composizione della Variante in questione, criticando alcune scelte fatte dall'Amministrazione Comunale, in particolare per quanto attiene le istanze a suo tempo avanzate dalla Società da lui qui rappresentata, a suo dire non trattate in egual misura rispetto a quelle di un'altra Società avente sede sul territorio comunale.
L'Arch. Renoldi pone quindi alcune domande all'Ing. Maspes Pietro ed al Geom. Ceciliani Danilo (*progetto urbano previsto, intervento edilizio in atto, ecc.*), i quali rispondono alle domande motivando le risposte.
L'Arch. Renoldi dichiara che entro tre giorni farà pervenire una sintesi scritta di quanto da lui sostenuto.

Terminata la discussione, alle ore 15,50, il Sindaco dichiara chiusa la conferenza.

L'Autorità Competente
IL SINDACO
(f.to: Pinoli Fabiana)

L'Autorità Procedente
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(f.to: Ceciliani Geom. Danilo)